

COMUNE DI ROCCAROMANA  
Provincia di Caserta



REGOLAMENTO COMUNALE  
USI CIVILI

L.N. n°1766 del 16.06.1927  
L.R. n° 11 del 17.03.1981

Delibera di Consiglio n° 13 del 07 Agosto 2006

## INDICE

	Pag.
<b>Titolo I Utenti e beni di Uso Civico</b> -----	4
Art. 1 Disciplina-----	4
Art. 2 Competenza territoriale-----	4
Art. 3 Titolarità-----	4
Art. 4 Tipologia di usi civici-----	4
Art. 5 Nuove forme di gestione degli Usi Civici-----	5
<b>Titolo II Uso Civico del legnatico</b> -----	5
Art. 6 Raccolta della legna-----	5
Art. 7 Deroga alla raccolta della legna-----	6
Art. 8- Legna da lavoro-----	6
Art. 9- Norma di rinvio-----	6
<b>Titolo III Uso civico del pascolo permanente</b> -----	6
Art. 10- Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni-----	6
Art. 11- Esercizio del pascolo-----	7
Art. 12- Divieto di pascolo-----	7
Art. 13-Compiti della Commissione d'Esperti-----	7
Art. 14- Licenza di pascolo e tipo di fida-----	8
Art. 15- Tipologia di capi di bestiame-----	8
Art. 16- Fida altrui-----	8
Art. 17- Custodia del bestiame-----	8
Art. 18- Prescrizioni per la fida-----	9
Art. 19-Produttività dei pascoli-----	9
Art. 20- Carica e durata del pascolo-----	9
Art. 21- Tassa di fida pascolo-----	9
Art. 22- Eventuale graduatoria fida-----	10
Art. 23- Norma di rinvio-----	10
<b>Titolo IV Coltura Agraria</b> -----	10
Art. 24- Autorizzazione-----	10
Art. 25- Divieto di coltivazione-----	10
Art. 26- Superfici coltivabili-----	11
Art. 27- Canone annuale-----	11
Art. 28- Norma di rinvio-----	11
<b>Titolo V Uso civico della flora spontanea dei prodotti secondari del bosco e per le piante officinali ed aromatiche</b> -----	12
Art. 29- Finalità-----	12
Art. 30- Divieto di raccolta-----	12
Art. 31- Prodotti secondari-----	12
Art. 32- Soggetti ammessi alla raccolta-----	12
Art. 33- Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione-----	13
Art. 34- Tumazione della raccolta-----	13
Art. 35- Limiti di raccolta-----	13
Art. 36- Condizioni di raccolta-----	13
Art. 37- Segnaletica-----	14
Art. 38- Norma di rinvio-----	14

<b>Titolo VI Sanzioni</b>	14
Art. 39-Vigilanza	14
Art. 40- Tipologia sanzioni	15
Art. 41- Proventi delle sanzioni	15
<b>Titolo VII Disposizioni transitorie e finali</b>	15
Art. 42-Modifiche	15
Art. 43-Entrata in vigore	15

## Titolo I

### Utenti e Beni d'Uso Civico

#### Art. 1-DisciplinA

1. Il presente regolamento disciplina la gestione di terreni di uso civico sul territorio del Comune di Roccaromana, provincia di Caserta, in applicazione dell'art. 43 del R.D. n.°332 del 26.06.1928. Esso fa diretto riferimento alla normativa sancita nelle leggi regionali n° 11 del 17.03.1981, n°11 del 07.05.1966 nonché nella legge n°1766 del 16.06.1927.  
Viene stilato al fine di limitare l'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del codice civile, tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento, in attuazione dell' art. 45 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928 che sancisce la necessità e l'obbligatorietà di compilare il regolamento di usi civici da parte dei Comuni.  
Il diritto di uso civico essenziale non può eccedere i bisogni dell'utente e della sua famiglia, intendendo per "essenziale" l'uso civico "necessario per i bisogni della vita", come definito dall'art. 4 della L. 16.06.1927 n°1766.

#### Art. 2 – Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al precedente art.3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati così come individuati nel Decreto di assegnazione a categoria del 24.04.1939 del R. Commissario riportati nella tabella seguente:
  - Categoria A- pascoli e boschivi
  - Categoria B- terreni utilizzabili a coltura agraria, nonché sui demani resi liberi in seguito alla Ordinanza Commissariale del 20.12.1947 di revoca di alcune legittimazioni delle Ordinanze del 30.06.1938 e del 21.01.1939.

#### Art. 3 - Titolarità

- 1.All'esercizio degli Usi civici del Comune di Roccaromana hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti stabilmente nel Comune di Roccaromana, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

#### Art. 4-Tipologia di Usi Civici

1. Nel territorio del Comune di Roccaromana si possono esercitare i seguenti usi civici:
  - legnatico
  - pascolo
  - coltura agraria
  - raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche
2. In virtù dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928 n°332, qualora le rendite delle terre non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, previa delibera, l'Amministrazione Comunale può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi Civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R. n°11/81 e dell'art. 46 del R.D. n°332 del 1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari e colturali, nonché al sostegno delle attività agro-industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

#### **Art. 5- Nuove forme di gestione degli Usi Civici**

1. Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità ( coltivatori, affittuari, contadini limitrofi, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche con finanziamenti di programmi europei), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalle leggi regionali n°11 del 07.05.96 e n°11 del 17.03.1981, previa autorizzazione Regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.
2. L'Amministrazione diventa socio dell' impresa cooperativa, conferendo come sua quota capitale su terre demaniali ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettanti.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.
4. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dalla Amministrazione Comunale.

## **Titolo II**

### **Uso civico del legnatico**

#### **Art. 6- Raccolta della legna**

1. L'uso civico del legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della legge n° 1776 del 16.06.1927.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra proveniente dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e della chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
3. Si intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'Ente.
4. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per i piccoli quantitativi autorizzati dall'Amministrazione. E' vietato il taglio e l'asportazione abusivi del legnatico nei demani comunali.

5. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia municipale del Comune di Roccaromana o dal personale dell'amministrazione comunale.
6. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune di Roccaromana della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

#### **Art. 7- Deroga nella raccolta della legna**

1. In deroga al precedente art.6 l'amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art.3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.46 del R.D. n.332 del 26.02.1928.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo .

#### **Art. 8- Legna da lavoro**

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purchè abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art.15.

#### **Art. 9 – Norma di rinvio**

1. Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n.387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

### **Titolo III**

#### **USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE**

##### **Art. 10- Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni**

1. L'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'Allegato C della stessa L.R. come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

##### **Art. 11 – Esercizio del pascolo**

1. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art.11 della legge n.1766 del 16.06.1927.

L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'Allegato C della stessa L.R. come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003) artt. 45 e 46 ed è subordinato ai provvedimenti di competenza della Commissione d'Esperti dei pascoli, nominata dal Consiglio Comunale, avente come periodo di validità 5 anni e composta da tre rappresentanti esterni designati dal Consiglio Comunale, cui uno nominato dalla minoranza, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato che ne farà parte di diritto ed è integrata da un rappresentante di diritto del Corpo Forestale della zona.

#### **Art. 12 – Divieto di pascolo**

1. Il pascolo è vietato sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e di sviluppo; sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con decreti di Giunta Regionale; su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale; limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art. 10 c.l. L. 353/2000); sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale; su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali. Verranno chiuse al pascolo le particelle di bosco ceduo di età inferiore agli 8 anni e quelle incluse nei piani di taglio per gli ultimi due anni antecedenti al taglio, art.11 del Regolamento di pascolo nel Piano di Assestamento Forestale del Comune di Roccaromana. Sono chiuse, altresì, al pascolo di qualsiasi specie di bestiame, le particelle 17 (Ciesco al sole), 17b (Pozzelle), 21 (Costa) e 22 (Costa- Cesolla-Campomundi), costituita da ceduo di leccio in evoluzione naturale in precarie condizioni di sviluppo e di densità, in osservanza delle rilevazioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale (paragrafo 10.2) del Comune di Roccaromana; la chiusura al pascolo riguarderà tutto il periodo per il quale è in vigore il Piano (1999-2008).

#### **Art. 13- Compiti della Commissione d'Esperti**

1. La Commissione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, avrà i seguenti compiti:
  - a) stabilire ogni anno entro il mese di Gennaio, i comparti pascolivi da assegnare agli aventi diritto di cui all' art. 3 per il completo soddisfacimento dei bisogni di uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che hanno bisogno di ricostruzione o di lavoro di miglioramento;
  - b) stabilire ogni anno le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo. Si prenderanno in considerazione le rilevazioni e le indicazioni riportate nel Piano di Assestamento Forestale al paragrafo 10. 2 " Modalità di pascolo e carico bestiame" e al paragrafo 10. 3, art. 4 dello stesso Piano;
  - c) stabilire i pascoli da destinare, nel caso di esuberanza, all'affitto;
  - d) giudicare per quanto di sua competenza sulle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti; a parità di voti prevale quello del Sindaco.

#### **Art. 14- Licenza di pascolo e tipo di fida**

1. E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di pascolo, in anticipo entro il 31 marzo e con diritto di revoca entro il 30 aprile.
2. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell'art.46 del R.D. n. 332 del 26.02.1928, deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti. Applicando ai soli fini della determinazione del carico e delle relative penalità, le seguenti equivalenze:
  - a) 1 capo bovino adulto = 1,67 capi bovini di 1 anno = 1,25 capi bovini di 2 anni = 6,67 capi bovini adulti;
  - b) 1 capo ovino adulto = 2 capi ovini di 1 anno
  - c) 1 capo caprino adulto = 2 capi caprini di 1 anno
  - d) 1 capo di equino adulto = 1,67 capi equini di 1 anno.

#### **Art. 15 - Tipologia di capi di bestiame**

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente: a) bovini in genere; b) equini in genere; c) ovini e i caprini, questi ultimi nei siti indicati e autorizzati, in ogni caso a distanza non inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi e da corsi d'acqua. Il pascolo delle capre nei boschi è vietato.

#### **Art. 16- Fida altrui**

1. E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali dal demanio e il divieto di fida propria per anni due.

#### **Art. 17- Custodia del bestiame**

1. E'vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a danneggiare o a tagliare così come asportare dai pascoli fieno, erba, stame, letame e legna secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 100 di bestiame ovino.

#### **Art. 18- Prescrizioni per la fida**

1. Gli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, che intendono usufruire del pascolo, inoltreranno domanda al Sindaco in forma scritta, entro il mese di gennaio di ciascun anno,

indicando il numero e la specie di capi di bestiame che intendono immettere sui pascoli e la durata del pascolo.

2. Devono esibire il certificato sanitario veterinario attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna.
3. Devono aver marchiato il bestiame dichiarandone il colore e/o il numero.
4. Devono dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

#### **Art. 19 – Produttività dei pascoli**

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori demaniali è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in provincia di Caserta.
2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'Amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

#### **Art. 20 – Carico e durata del pascolo**

1. L'Amministrazione comunale previa delibera, determina ogni anno il carico del bestiame, specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno triennale di riposo o lavori di miglioramento, dividendo le stesse in due categorie: quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per bestiame piccolo.
2. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

#### **Art. 21 – Tassa fida pascolo**

1. La fida è fissata dall'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art.46 del R.D. n.332 del 26.02.1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art.15 del presente regolamento.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabiliti dal primo comma del precedente art.11.

#### **Art. 22 – Eventuale graduatoria fida**

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
  - a) la buona condotta morale e civile;
  - b) l'essere capo famiglia;
  - c) l'essere allevatore a titolo principale.

#### **Art. 23- Norme di rinvio**

Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n.387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

### **Titolo IV**

#### **COLTURA AGRARIA**

##### **Art. 24- Autorizzazione**

1. Ogni cittadino che ne abbia diritto, in quanto necessario per sé e per la propria famiglia, può fare richiesta di coltivazione delle zone non boscate del demanio comunale, a titolo annuale rinnovabile o enfiteusi, con obbligo delle migliorie, pagando un canone annuo, determinato dagli uffici preposti, il canone verrà aggiornato periodicamente dalla Amministrazione, sulle indicazioni della commissione preposta. Dette assegnazioni del periodo non superiore ad un anno saranno risolvibili "ad nutum".
2. I requisiti per ottenere la concessione sono individuati dal fatto che sui terreni occupati siano effettivamente realizzate delle migliorie, che il concessionario sia agricoltore e residente nel Comune di Roccaromana.
3. Sono esenti dalla ripartizione quei terreni pervenuti in uso civico dal Comune di Roccaromana sui quali siano avvenute occupazioni da almeno 10 anni purché gli occupatori abbiano fatto domanda di concessione e dimostrino di averli sostanzialmente migliorati e si obblighino a pagare il canone.
4. Nel caso in cui l'estensione delle terre da ripartire non risulti sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi fanno diritto si provvede all'assegnazione in base ai criteri già definiti per la concessione di legnatico all'art. 20 c. 2 del presente regolamento.
5. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi legittimi e fra essi a colui che comprovi la sua qualità di capo-famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell'art. 51 del R.D. n°332 del 26.02.1928 purché non abbia altra quota assegnata e purché esista l'unità familiare come è costituita al momento della successione.
6. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l'erede legittimo così come individuato al precedente comma 5.

##### **Art. 25- Divieto di coltivazione**

1. E' vietata la coltivazione delle terre quando:
  - anche se destinate all'uso civico sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
  - sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
  - trattasi di terreni o superfici di strade comunali o "tratturi" demaniali, anche se non più utilizzati, dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;

- siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

#### **Art. 26- Superfici coltivabili**

1. La superficie coltivabile è limitata allo stretto fabbisogno del richiedente ed è determinata dalla Amministrazione previa delibera, all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia mentre resta vietato l'affidamento a terzi.
3. Il terreno coltivato può essere recintato così come definito all'art. 26 del presente regolamento.

#### **Art. 27- Canone annuale**

1. L'Amministrazione comunale, nel disciplinare la coltivazione, con preferenza nell'assegnazione per le famiglie meno abbienti, purché diano atto di trarne la maggiore utilità, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione ex art. 20 legge n° 1766 del 16.06 1927, ispirandosi ai criteri di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla produzione e alla difesa dell'ambiente, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 42 e successivi del R.D. n° 332 del 26.06.1928.
2. Il canone è aggiornato periodicamente dall'Amministrazione in base ai dati relativi inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione, sulla scorta delle indicazioni fornita dalla Commissione preposta all'art. 14 del presente regolamento.
3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono diritto alla concessione in enfiteusi dei terreni demaniali.
4. Ogni due anni l'Amministrazione provvede alla revisione delle concessioni assegnate e ad eventuali variazioni da apportare sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione d'Esperti.

#### **Art. 28- Norma di rinvio**

Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n.387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

## Titolo V

### Uso civico della flora spontanea dei prodotti secondari del bosco e per le piante officinali ed aromatiche

#### Art. 29- Finalità

1. Con il presente regolamento si disciplina la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel territorio di Roccaromana, allo scopo, anche, di tutelare l'interesse della popolazione locale e salvaguardare l'ambiente naturale.

#### Art. 30- Divieti di raccolta

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi permessi di raccolta, per scopi di ricerca o scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.
3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno (art. 8 c.l. dell'Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).
4. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco (art. 8 c 2 dell'Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

#### Art. 31 – Prodotti secondari

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco, e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'art. 33
  - a) funghi;
  - b) fragole;
  - c) muschi;
  - d) lamponi;
  - e) mirtilli;
  - f) more;
  - g) asparagi;
  - h) vischio;
  - i) origano.

#### Art. 32 – Soggetti ammessi alla raccolta

L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali del Comune di Roccaromana. Può essere effettuata solamente dai cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

### **Art. 33 – Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione**

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame ai cittadini non appartenenti alle categorie di cittadini di cui al precedente articolo.
2. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga, può autorizzare alla raccolta anche altre persone fisiche non residenti previo rilascio di un permesso a pagamento così come sarà stabilito da apposito regolamento specifico da adottare. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza e ad opere di miglioramento.
3. Per quanto riguarda le quantità concesse e le relative tariffe dei permessi si faccia riferimento al Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali da adottare dal Comune di Roccaromana.

### **Art. 34 – Turnazione della raccolta**

1. Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.
2. Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell'andamento: stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base d'apposite segnalazioni dell'Autorità forestale.

### **Art. 35 – Limiti di raccolta**

1. I cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultano titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Roccaromana, potranno raccogliere quotidianamente i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art.1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:

a) funghi epigei siano o no commestibili	Kg. 3.000 (chilogrammi tre);
b) funghi ipogei (tartufi)	Kg. 1.000 (chilogrammi uno);
c) fragole	Kg. 0,500 (grammi cinquecento) art. 5 L.R. 40/94;
d) muschi	Kg. 1.000 (chilogrammi uno);
e) lamponi	Kg. 0.500 (grammi cinquecento);
f) mirtilli	Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo)
g) more di rovo	Kg. 0.500 (grammi cinquecento);
h) asparagi	Kg. 1.000 (chilogrammi uno) art. 5 L.R. 40/94;
i) vischio	un solo ramo fruttifero;
j) origano	50 aste floreali.

### **Art. 36 – Condizioni di raccolta**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle

- specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro.
2. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi.
  3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto:
    - a) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
    - b) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
    - c) raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
    - d) porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
    - e) raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
    - f) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortina erbosa del terreno.

### **Art. 37 – Segnaletica**

1. Il Comune di Roccaromana provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di tabelle di divieto di raccolta.
2. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

### **Art. 38- Norma di rinvio**

Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'Allegato C della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n.387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003) e quelle del Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali del comune di Roccaromana.

## **Titolo VI**

### **Sanzioni**

#### **Art. 39– Vigilanza**

1. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei Vigili Urbani del Comune di Roccaromana al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione Forestale ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura.

2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale – Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla legge n.689 del 24.11.1981 e dalla L.R. n.11 del 10.01.1983.

#### **Art. 40 – Tipologia sanzioni**

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non supporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
  - a) la violazione delle norme di cui all'art.6, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 300,00;
  - b) la violazione delle norme di cui all'art.10 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida. Sono fatte salve le sanzioni penali.
2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti

#### **Art. 41 – Proventi delle sanzioni**

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art.8 della L.R. n.11/1981.

### **Titolo VII**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 42-Modifiche**

Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

##### **Art. 43- Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della RegioneCampania ai sensi degli artt.64 e segg. del D.P.R. n.616/1977